



Città di Benevento

IV Settore - Servizi Cimiteriali

Viale dell'Università, 10 - Tel. 0824/772682 - Fax 0824/326211

E-Mail : servizisocialibn@tin.it-servizisociali@pec.comunebn.it

Prot. n. 90913

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA IN LUOGO DEL COMUNE DI BENEVENTO

Oggetto: Esecuzione della sentenza del TAR Campania sez. VII n. 156/2012 in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania sez. VII n. 7422/2010

IL COMMISSARIO AD ACTA

(nominato con decreto prefettizio n. decreto n. 21791 del 25 giugno 2012)

PREMESSO CHE il T.A.R. Campania, sezione VII, con sentenza n. 156/2012, adottata in esito al ricorso n. 4855/2011 proposto dai sigg.ri Giannuzzi Emilia, Ventura Ornella, Ventura Eugenio e Ventura Anna Antonella, in qualità di eredi di Ventura Ferdinando, contro il Comune di Benevento, ha accolto il ricorso ed ha ordinato l'esecuzione della sentenza n. 7422/2010 del medesimo TAR Campania, sezione VII, disponendo la reintegrazione dei ricorrenti nel possesso del lotto di suolo cimiteriale contraddistinto con la particella 389/183;

CONSIDERATO che il Sig.Ferdinando Ventura ha acquisito, a seguito di successione mortis causa e pro indiviso, il godimento del lotto di suolo cimiteriale particella 389/183, sito nel cimitero di Benevento, già in concessione agli eredi dei signori Ventura Eugenio, Domenico, Cesare, Mario ed Achille, in virtù della determinazione del Commissario Regio del Comune di Benevento n. 1079 del 23 novembre 1925 e materialmente consegnato ai concessionari con atto del Commissario prefettizio n.369 del 1933;

RILEVATO che il Comune ha rilasciato la concessione edilizia n. 315 del 1977 al sig. Ventura Ferdinando per la realizzazione di una cappella funeraria sul citato suolo;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta comunale n.39, del 15 febbraio 2000, si è proceduto alla revoca delle concessioni di suoli cimiteriali nei confronti dei titolari che non avevano provveduto all'edificazione dei manufatti funerari entro i termini decadenziali;

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune, con avviso pubblico del 6 marzo 2000, ha comunicato ai titolari di concessioni originariamente perpetue, trasformate ai sensi dell'art. 92 d.p.r. 285/1990 in concessioni a tempo determinato, di presentare richiesta di voltura e rinnovo delle predette concessioni a pena di revoca;

RILEVATO che, successivamente, con deliberazione della Giunta comunale, n. 52 dell'aprile 2004, di presà d'atto del nuovo piano particellare del cimitero è stata prevista, tra l'altro, la suddivisione dell'area contraddistinta precedentemente dalla particella 389/183, in quattro lotti identificati dai numeri 183a, 183b, 183c e 183d.;

RILEVATO, altresì, che il Comune ha assegnato, a seguito di sorteggio pubblico, i predetti lotti al sig. Corso Antonio, con determina dirigenziale n.211 del 5 febbraio 2009; al sig. Tiseo Raffaele con determina dirigenziale n. 241 del 12 febbraio 2009, alla sig.ra Siciliano Francesca con determina dirigenziale n. 441 del 24 marzo 2009 e al sig. Buccirossi Francesco con determina dirigenziale n. 376 del 12 marzo 2009;

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune di Benevento con nota n. 23410 del 5 ottobre 2009 ha dato comunicazione al sig. Ventura Ferdinando l'avvenuta revoca della concessione cimiteriale, in quanto sul lotto 389/183 non veniva realizzato alcun manufatto funerario e, non essendo pervenuta alcuna richiesta di voltura della concessione da parte degli eredi a seguito dell'avviso pubblico del 6 marzo 2000, il predetto suolo veniva frazionato, nella redazione del nuovo piano particellare del cimitero, ed affidato in concessione ai cittadini sorteggiati;

RILEVATO che il sig. Ventura Ferdinando con il ricorso n. 6223/2009, proposto al Tar Campania, sez. VII, ha impugnato la predetta nota e i relativi atti presupposti;

VISTA la sentenza del TAR Campania, sez. VII, n. 7422/2010 con la quale è stato accolto il suddetto ricorso ed è stata annullata la nota n. 23410, del 5 ottobre 2009, ed i relativi atti presupposti nella parte in cui veniva disposta la decadenza dalla concessione di cui alla determinazione del Commissario Regio del Comune di Benevento n. 1079, del 23 novembre 1925;

VISTO il provvedimento n. 25487, del 19 novembre 2010, adottato dal Comune in parziale esecuzione della citata sentenza con il quale:

- sono state annullate le determinazioni dirigenziali di assegnazione in concessione n. 241 del 12 febbraio 2009, n. 441 del 24 marzo 2009 e n. 376 del 12 marzo 2009, con conseguente inefficacia e caducazione per difetto di atto presupposto dei relativi contratti accessivi, adottate in favore dei sig.ri Tiseo, Siciliano e Buccirossi, titolari rispettivamente dei lotti 183b, 183c e 183d, non ritenendosi configurabile in capo ai

medesimi alcun interesse alla conservazione di tali atti per la mancata realizzazione dei manufatti funebri;

- non è stata, invece, annullata la determina dirigenziale n.211 del 5 febbraio 2009, avente ad oggetto la assegnazione del lotto 183a al sig. Corso, ritenendo quest'ultimo titolare di una posizione consolidata per aver sostanzialmente ultimato le opere di costruzione della cappella cimiteriale al momento dell'adozione della sentenza, realizzando, quindi, una situazione di mutamento di fatto dell'area in concessione;

RILEVATO, altresì, che il sig. Tiseo ha promosso ricorso in opposizione di terzo e che detto ricorso, con sentenza n. 2315/2011 del TAR Campania sez. VIII, è stato dichiarato inammissibile in quanto l'opponente si limitava a chiedere una pronuncia rescindente della sentenza n. 7422/2010, per il mero fatto della pretermissione originaria, senza nulla dedurre in ordine ai motivi di merito per cui la propria posizione sarebbe dovuta risultare prevalente rispetto a quella già regolata in sentenza a favore del sig. Ventura;

RILEVATO, inoltre, che anche il sig. Corso ha promosso ricorso in opposizione di terzo e che detto ricorso, con sentenza n. 2316/2011 del TAR Campania sez. VII, è stato dichiarato inammissibile con motivazioni identiche a quelle contenute nella sentenza n. 2315/2011;

VISTA la richiesta di chiarimenti presentata, al fine di consentire il corretto adempimento del presente incarico, con apposito ricorso, n 510/2013, al TAR Campania sez. VII in merito alla qualificazione giuridica della posizione vantata dal sig. Corso;

ACQUISITA la decisione del TAR Campania sez. VII n. 4627/2013, depositata in data 14 ottobre 2013, con la quale è stato ribadito che i sig.ri Ventura devono essere reimmessi nel possesso dell'intero lotto cimiteriale 389/183 inclusa la parte assegnata in concessione al sig. Corso, non potendosi considerare la posizione vantata da quest'ultimo prevalente rispetto a quella degli eredi Ventura;

VISTO che il Comune di Benevento con il provvedimento n. 25487, del 19 novembre 2010, ha annullato le determine di assegnazione in concessione, con conseguente inefficacia e caducazione, dei contratti accessivi, in favore dei sig.ri Tiseo, Siciliano e Buccirosi, titolari rispettivamente dei lotti 183b, 183c e 183d;

RICHIAMATE le modalità di esecuzione della sentenza n. 7422/2010 disposte dal TAR Campania, sezione VII, con la successiva sentenza n. 156/2012;

RICHIAMATO, altresì, l'incarico conferito dal Prefetto di Benevento con decreto n. 21791 del 25 giugno 2012;

DETERMINA

L'annullamento della determina dirigenziale n. 211 del 12 febbraio 2009 adottata in favore del sig. Corso, con conseguente caducazione del contratto accessivo n. 14380/09 del 27 maggio 2009;

La reimmissione nel possesso dell'intero lotto cimiteriale 389/183 dei sigg.ri Giannuzzi Emilia, Ventura Ornella, Ventura Eugenio e Ventura Anna Antonella, in qualità di eredi di Ventura Ferdinando;

INCARICA i competenti uffici del Comune di Benevento

- di pubblicare e comunicare nei modi di legge la presente determina;
- di procedere immediatamente agli adempimenti necessari all'esecuzione della stessa.

Il presente provvedimento, in quanto atto del commissario ad acta è impugnabile ai sensi dell'art.116, comma 6, c.p.a.

Benevento, 21 novembre 2013

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*OLIMPIA CERRATA*)
(DOTT.SSA OLIMPIA CERRATA)